

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Piemonte - Torino - Sezione I, sentenza del 29 gennaio 2010, n. 466.

È legittima l'esclusione di una lista che presenta un contrassegno contenente il termine "fascismo" e che alla ricusazione del primo simbolo lo sostituisce con un altro senza la scritta ma contenente comunque il fascio littorio. Ciò in quanto il procedimento elettorale deve essere conforme all'ordinamento costituzionale repubblicano.

Omissis.

Come avvertito in fatto, a seguito dei rilievi formulati dagli uffici elettorali, il Movimento Fascismo e Libertà assume di essersi ad essi adeguato, epurando il contrassegno di lista del termine FASCISMO, ma mantenendo pur sempre un fascio rosso in una circonferenza recante a destra la sigla MFL. Da notarsi i colori dell'acronimo, chiaramente coincidenti con quelli della bandiera nazionale, posto che la M era verde, la F era bianca e la L rossa.

La lista veniva così descritta con apposita didascalia: "Fascio repubblicano rosso iscritto in una circonferenza con al la destra, dall'alto verso il basso, la sigla MFL, con carattere M di colore verde, F di colore bianco e L di colore rosso".

Ciononostante l'Ufficio elettorale confermava, con determinazione del 12.5.2009, la precedente decisione espulsiva, affermando che il movimento avrebbe inteso mantenere il legame con un'istituzione dichiaratamente fascista ed inoltre che la predetta lettera "F" era collegabile anche all'acronimo P.F.R. - Partito Fascista Repubblicano della disciolta repubblica sociale italiana del 1944 - 45.

3.2. Lamenta al riguardo il ricorrente che il fascio contenuto nel contrassegno contestato deriva il suo nome e l'aggettivo repubblicano, non dalla Repubblica sociale italiana ma dall'antica repubblica romana, invocando al riguardo un vecchio parere del Consiglio di Stato, secondo cui ormai quell'elemento "ha assunto nel tempo il valore di simbolo della forma repubblicana dello Stato", benché sia "anche vero che all'occhio dell'osservatore italiano l'emblema del fascio non può non richiamare alla memoria, primariamente, proprio il regime fascista" (Consiglio di Stato, Sez. I, 23.2.1994, n. 173).

Sostiene ancora il ricorrente che l'Ufficio elettorale centrale nell'adunanza del 10.5.2009 non avrebbe percepito le sostanziali differenze grafiche tra il precedente simbolo e quello proposto in seguito ai rilievi, differenza che consisterebbe prevalentemente nel fatto che l'ascia consolare, nel contrassegno ricostruito è rivolta a destra, mentre nel fascio in uso durante il periodo fascista era rivolta a sinistra ed era situata all'esterno del fascio di verghe, laddove nel simbolo proposto è interna ad esso.

3.3. Siffatte argomentazioni non persuadono il Collegio, che opina che malgrado le predette differenze, il simbolo contestato possiede comunque perdurante efficacia evocativa del periodo fascista.

La prima notazione svolta, inerente la presunta riconduzione della lettera F al fascio della repubblica romana anziché a quella sociale di Salò varca per saltum la soglia della fantasiosità, per usare un consentito eufemismo.

Non è chi non veda come non possa ragionevolmente dubitarsi che l'elettorato medio colleghi la lettera F in questione al periodo fascista, anziché agli antichi romani.

Nell'immaginario collettivo, tuttora visitato da ancestrali lugubri e tristi memorie, talora rinverdate dai racconti di chi quella tragica e dolorosa epoca della nostra storia ha vissuto, la lettera F è immediatamente ricollegata al fascismo, solo la fantasia e l'inventiva del ricorrente potendo consentire un suo abbinamento all'antica Res publica romana.

Giova al riguardo rimarcare che ciò che smentisce il predetto assunto di parte ricorrente è la stessa disposizione grafica dei colori della sigla MFL figurante sul contrassegno. Ebbene, tale acronimo, riportato all'interno della circonferenza che racchiude il simbolo a destra dell'ascia sormontante il fascio, reca i colori della bandiera italiana, tra l'altro seguendone la medesima disposizione, in quanto la M è di colore verde, la F è di colore bianco e la L è di colore rosso, esattamente come nella bandiera nazionale, dove l'estremità è di colore rosso, a simboleggiare il fuoco e la forza che si richiedono all'esterno per difendere la Patria.

Non può dubitarsi, quindi, che l'accostamento di quella sigla MFL agli stessi colori della bandiera nazionale è da ricollegare non certo all'antica repubblica romana ma a sedicenti e a noi tristemente più vicine "repubbliche".

4. Lamenta ancora il ricorrente che lo statuto del Movimento Fascismo e libertà è ispirato ai valori della democrazia e della libertà politica e associativa, essendo pertanto rispettoso della Costituzione.

Siffatto argomento è all'evidenza contraddetto proprio dai contenuti emergenti dal sito fascismo e

libertà.it.

Invero, dalla consultazione del sito internet del movimento de quo, si legge intanto che esso adopera la denominazione di partito Socialista Nazionale: "Il Movimento Fascismo e Libertà-Partito Socialista Nazionale, vuole realizzare uno Stato sganciato dalle ideologie fallite, sanguinarie e falsamente democratiche imperanti nel XX secolo".

A sinistra compare il link per "Il lavoro fascista" che è definito Organo ufficiale del Movimento Fascismo e Libertà - Partito socialista nazionale.

In alto a sinistra della "home page" figura l'aquila fascista, che compare poi ad ogni sezione contenente dei vari articoli, che risultano tutti firmati da tal Cameratesca-mente.

Per completare il quadro sinistramente evocativo, sempre a sinistra nella "home page" compare il link "Testamento di Mussolini" cliccando il quale appare la fotografica di Mussolini e in basso il suo integrale testamento politico.

Confessa poi propriamente il Movimento la sua patente estrazione e impronta fascista, là dove in fondo alla "home page" risulta la scritta "Il Movimento Fascismo e Libertà - Partito Socialista Nazionale aderisce all'Unione Mondiale dei Nazionalsocialisti".

Non pare quindi che i principi e i valori che ispirano il movimento ricorrente, così come propalati anche dai manifesti politici e programmatici diffusi attraverso il sito web, siano improntati all'antifascismo o quanto meno che concretino un atteggiamento antagonista ai dettami e alle simbologie proprie del fascismo.

La doglianza in analisi non coglie dunque nel segno e va respinta.

- 5.1. Ultima censura articolata in ricorso è l'illegittimità della disposta ricusazione per l'assenza di una norma di copertura, posto che l'art. 33 del d.P.R. n. 570/1969 che individua le cause di ricusazione non contempla il motivo posto a base della deliberata oppugnata esclusione.

La censura non persuade il Collegio.

Posto che, effettivamente, sul piano letterale la causa di esclusione per rievocazione del partito fascista da parte di un determinato schieramento elettorale non è espressamente annoverata tra le fattispecie definite alla norma in analisi, va tuttavia rimarcato che la conformità all'ordinamento costituzionale repubblicano è una condicio iuris implicita o presupposta all'impianto dell'art. 33 del d.P.R. n. 570/1960.

Detta implicita presupposizione origina direttamente dalla cogenza della XII Disposizione transitoria e finale della costituzione a norma della quale "è vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista".

È noto che in attuazione e concretizzazione della citata fonte costituzionale è stata emanata la legge 20.6.1952, n. 645 che ha inteso, oltre che predisporre delle sanzioni penali per i comportamenti afferenti a fenomeni riorganizzativi del partito fascista, dettagliare anche le fattispecie concrete attraverso cui quei comportamenti possono estrinsecarsi ed assumere giuridica rilevanza.

Orbene, l'art. 1 della L. 645/1952 stabilisce che ai fini della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione, si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque, tra l'altro, "rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista". La norma è stata nei predetti sensi sostituita dall'art. 7, l. 22 maggio 1975, n. 152.

I contenuti ideologici promananti dal manifesto diramato sul sito web del movimento fascismo e libertà possono con serenità essere ricondotti ad atteggiamenti esaltanti principi propri del partito fascista o al compimento di manifestazioni esteriori di carattere fascista, giusta il disposto della riportata norma.

- 5.2. Non va, del resto, trascurato che secondo la giurisprudenza l'art. 33 del d.P.R. n. 570/1960 è inteso a tutelare la libertà di formazione del convincimento elettorale poiché nel vietare l'utilizzo dei contrassegni di lista tali da trarre in errore l'elettore, e quindi idonei a pregiudicarne la libertà di scelta politica, mira a tutelare la libertà del voto sancita dall'art. 48, comma 2, cost. (oltre che nel momento dell'espressione del voto anche) nel momento della formazione del convincimento dell'elettore medesimo. (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II, 28 luglio 2004, n. 7488).

Ben può, quindi, ritenersi che la causa di esclusione consistente nel rievocare simboli, principi e ideologie appartenuti al disciolto partito fascista opera come precetto implicito o presupposto alla norma di cui all'art. 33 del d.P.R. n. 570/1960, del quale non può conseguentemente predicarsi l'avvenuta violazione dall'Ufficio Elettorale Centrale.

- 5.3. Va anche debitamente posto in luce che l'esclusione è stata disposta in applicazione non del potere di ricusazione ma di quello di deliberare sulle modificazioni richieste dall'ufficio elettorale, in esecuzione dell'art. 33, comma 3, del d.P.R. n. 570/1960 a termini del quale "la commissione, entro il ventiseiesimo giorno antecedente la

data della votazione, si riunisce per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti e deliberare sulle modificazioni eseguite”.

Avendo l'Ufficio competente riscontrato le rilevate anomalie nel contrassegno di lista del ricorrente movimento ed avendolo invitato a rimuoverle, si è poi nuovamente riunito per deliberare sulle modifiche poste in essere dagli interessati.

E tale giudizio ha condotto al lume dei principi tutti esposti correttamente nei due provvedimenti del maggio 2009 e riconducibili all'interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione penale sulla L. n. 645/1952 attuativa della XIII Disposizione transitoria e finale della Costituzione.

Il potere di escludere la lista che non abbia ottemperato all'invito rivolto al fine di eliminare ogni possibile confusione con le simbologie esteriori proprie del fascismo, o che vi abbia ottemperato solo parzialmente, discende quindi con sicurezza dal potere di deliberare sulle modificazioni eseguite, conferito agli Uffici elettorali dall'ultimo comma dell'art. 33 del d.P.R. n. 570/1960.

Nessuna infrazione della norma all'esame può quindi a parere del Collegio seriamente prospettarsi nell'operato degli Uffici elettorali.

Omissis.